



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 13**

**Del 18-04-2024**

**Oggetto: Ordinanza per la disciplina dell'orario e lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

**Premesso che:**

- nel Comune di Valguarnera Caropepe sono presenti un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono nel periodo estivo un rilevante numero di frequentatori;
- gli esercizi in questione risultano concentrati in alcune aree del centro storico quali via Sant' Elena, Piazza della Repubblica, Piazza Garibaldi interessate, per consuetudine, da fenomeni di aggregazione notturna sia all'interno che all'esterno dei locali;
- i titolari di pubblici esercizi promuovono iniziative per intrattenere clienti, turisti e visitatori che possono costituire motivo di disturbo e lamentela da parte dei cittadini residenti;

**Considerati** e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono e operano sul territorio comunale;

**Rilevato** che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.).

**Richiamato** l'art. 6 del D.P.C.M. 1-3-1991 sui limiti di accettabilità di esposizione e considerato altresì che il territorio del Comune di alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 della Legge 26-10-1995 n. 447;

**Ritenuto** necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D.P.C.M.14-11-1997) e quindi limitare/vietare nei locali di pubblico esercizio l'utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento ed allo stesso tempo venire incontro alle esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali;

**Vista** la nota del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina del 13/04/2024 cat. 11.A/PAS.I/2024, assunta al protocollo generale del Comune in data 15/04/2024 al n° 5386;

**Richiamato** il Regolamento sulla programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 25/04/2017;

**Visti** gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

**Visti** gli artt. 9, 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

**Visti:**

- l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;
- l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n.125;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991;

- l'art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
- il DPCM 1/03/91, il DPCM 14/11/1997, il DPCM 16/04/1999 n.215 concernente i limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;
- il D.M. 16/03/1998;
- gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 ed in particolare l'art. 6 e 6bis;
- l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;

Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente atto e constatata la propria competenza in materia:  
Per quanto in premessa esposto e da ritenersi a seguire riportato

#### ORDINA

Per i mesi estivi, per il periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 settembre 2024, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. In tutto il territorio comunale è vietata la vendita di bevande in vetro e lattine anche se dispensate da distributori automatici, salva la consumazione all'interno del locale.  
E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o comunque in lattine. Unica eccezione al presente divieto le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
2. Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno ed all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A), B) e C) di cui all'art. 5 L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:  
Tutti i giorni della settimana fino alle ore 24:00 del giorno successivo fatta eccezione per il venerdì e sabato fino alle ore 01:00 comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nell'intervallo compreso tra le ore 14,00 e le ore 17,00 .  
Durata massima della manifestazione ore 3 (tre), tutti i giorni della settimana;
3. In tutti i casi, lo svolgimento di attività musicale (che deve avere carattere di complementarietà e di sussidiarietà dell'attività principale ed esercitata come semplice intrattenimento della clientela) è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 227/2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.  
E' fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.  
Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP esclusivamente utilizzando la procedura informatica <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L583> provvista oltre che della prescritta documentazione anche di attestazione di versamento diritti istruttoria suap istituiti con delibera di G.C. n. 9/2022 (qualora dalle istanze pervenute risultassero richieste nella stessa serata per due o più eventi di attività che distino tra loro a meno di 150 mt, saranno autorizzate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo); le richieste pervenute tardivamente, in modalità non convenzionale e prive dell'attestazione di versamento diritti istruttoria suap saranno considerate irricevibili.
4. Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell'atto di autorizzazione del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

#### DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

- a) Il pagamento della somma di € 100,00 per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 1) della presente Ordinanza;
- b) Il pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- c) Il pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95

E' prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno dell'esercizio che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della stessa legge 689/81.

Per i casi di mancata osservanza di quanto alle prescrizioni di cui al punto 5) della presente Ordinanza si applicherà quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 art. 3, comma 17.

La presente Ordinanza è notificata a tutti gli operatori locali del settore a cura della Polizia Municipale nonché pubblicata all' albo pretorio on-line e trasmessa al Sig. Prefetto di Enna, al Commissariato di Polizia di Piazza Armerina, al Comandante della locale stazione Carabinieri a cura dell' ufficio di segreteria.

#### **AVVERTE**

Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95, la violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008, nonché dalle sanzioni accessorie previste da questa Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Enna, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Il Resp.del Settore P.M.  
f.to F. Villareale

**IL SINDACO**  
*f. to Dott.ssa Francesca Draia*